



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **Petralito Massimiliano**, nato a Catania il giorno 10.05.1971, C.F. PTR MSM 71E10 C351F e **Vaccaro Alessia**, nata a Catania il giorno 08.11.1973, C.F. VCC LSS 73S48 C351X, entrambi residenti in Pedara (CT), via Tarderìa 116 Traversa A n. 13;

^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso la Segreteria dell'OCC del Comune di Tremestieri, nella persona del gestore avv. Marco Cannata, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

P.Q.M.

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

ORDINA

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

NOMINA

quale liquidatore l'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso la Segreteria dell'OCC del Comune di Tremestieri, nella persona del gestore avv. Marco Cannata;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio dei debitori;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei confronti dei debitori;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

Quanto al contenuto della relazione si rileva che ai sensi dell'art. 268 CCI “*4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)*”, pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia, come indicato in sentenza, dovranno essere destinate alla liquidazione; sotto tale profilo il Tribunale osserva che, allo stato, i debitori sono autorizzati a trattenere **esclusivamente l'importo di € 1.400,00** risultando eccessiva la quantificazione delle spese contenuta nella relazione nonché priva di supporto documentale sia per quanto concerne l'importo di € 200 relativa alle spese mediche mensili sia per l'importo relativo al mantenimento degli autoveicoli; tutte le eccedenze mensili rispetto all'importo di € 1.400,00 dovranno dunque essere destinate alla liquidazione, ferma restando la possibilità di modifica dell'importo se e quando i debitor dimostreranno di aver lasciato l'immobile di residenza, con contestuale stipula di un contratto di locazione relativo ad altra abitazione;

La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI. Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, 20 luglio 2023.

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio